

CCCLXVI SEDUTA

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO 1966

Presidenza del Vice Presidente GIUMMARRA

INDICE

Pag.

Commissione speciale:

(Nomina) 1317

Disegni di legge:

(Annunzio di presentazione e comunicazione d'invio alla Commissione legislativa) 1317

(Per l'iscrizione all'ordine del giorno):

PRESIDENTE 1320
TUCCARI 1320«Provvedimenti per i consorzi di bonifica»
(95/A) (Seguito della discussione):PRESIDENTE 1301, 1322, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330
1331, 1332, 1333

OVAZZA 1321, 1322

RUSSO MICHELE, Presidente della Commissione
e relatore 1325, 1328, 1329, 1333

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste 1321, 1325

LA PORTA 1326, 1328, 1329, 1333

GIACALONE VITO 1325, 1326

Interpellanze:

(Annunzio) 1319

Interrogazioni:

(Annunzio) 1318

Mozione:

(Annunzio) 1320

non sorgendo osservazioni s'intende approvato.

**Annunzio di presentazione di disegno di legge
e comunicazione d'invio alla Commissione
legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Bonfiglio, Muratore, D'Acquisto, Lo Magro, Rubino, Sardo, Muccioli, Cangialosi, Canzoneri, Zappala, Trenta, Germanà, Giummarrà, Seminara, Buffa e Buttafuoco in data 31 maggio 1966, ed inviato in data odierna alla Commissione legislativa: « Lavoro, previdenza, cooperazione, assistenza sociale, igiene e sanità » il seguente disegno di legge: « Contributi per l'assistenza sanitaria generica domiciliare ed ambulatoriale agli esercenti attività commerciali nella Regione siciliana » (557).

Nomina di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Do lettura del decreto di nomina della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge numero 307, in conformità alla deliberazione adottata dalla Assemblea nella seduta numero 365 del 31 maggio 1966:

« Vista la deliberazione adottata dall'Assemblea regionale nella seduta numero 365 del 31 maggio 1966, con la quale è stata decisa la nomina di una Commissione speciale per l'esame del disegno di legge numero 307, riguar-

La seduta è aperta alle ore 17,20.**NICASTRO, segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta precedente, che,**

dante: « Provvedimenti relativi al personale cottimista dell'Assessorato regionale dell'agricoltura », d'iniziativa parlamentare;

considerato che la composizione della suddetta Commissione è stata demandata, con la citata deliberazione, al Presidente dell'Assemblea;

sentiti i Presidenti dei Gruppi parlamentari regolarmente costituiti presso l'Assemblea;

visto il Regolamento interno dell'Assemblea ed in particolare gli articoli 19 e 58;

decreta

E' costituita una Commissione speciale per l'esame del disegno di legge numero 307, riguardante: « Provvedimenti relativi al personale cottimista dell'Assessorato regionale dell'agricoltura », d'iniziativa parlamentare.

La Commissione è composta dai sottoelen- cati deputati:

- 1) Onorevole D'Alia Salvatore (Gruppo parlamentare D.C.); 2) Onorevole Muratore Giacomo (Gruppo parlamentare D.C.); 3) Onorevole Nigro Giovanni (Gruppo parlamentare D.C.); 4) Onorevole Carollo Luigi (Gruppo parlamentare P.C.I.); 5) Onorevole Vajola Luigi (Gruppo parlamentare P.C.I.); 6) Onorevole Buffa Giovanni (Gruppo parlamentare P.L.I.); 7) Onorevole Russo Michele (Gruppo parlamentare P.S.I.U.P.); 8) Onorevole Lentini Filippo (Gruppo parlamentare P.S.I.); 9) Onorevole Mazza Aurelio (Gruppo parlamentare misto).

Per la presentazione della relazione da parte della Commissione restano fermi i termini stabiliti nell'articolo 25 del Regolamento interno.

Il presente decreto sarà comunicato all'Assemblea ».

Palermo, lì 1 giugno 1966.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

NICASTRO, segretario:

« All'Assessore allo sviluppo economico per conoscere i nominativi dei tecnici ai quali, a suo tempo, i Comuni, compresi nel decreto interassessoriale 12 marzo 1956 numero 255, conferirono l'incarico di redigere i piani regolatori dei propri territori ». (842)

FALCI

« All'Assessore all'industria e commercio per sapere se non ritenga di dover impartire adeguate istruzioni alle Amministrazioni delle Camere di commercio al fine di determinare la completa attuazione delle istruzioni alle medesime impartite con circolare numero 3162 del 14 gennaio 1965, relativamente alla estensione al personale da esse dipendente del trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza del personale dell'Amministrazione regionale.

Gli appositi fondi istituiti presso le Camere di commercio, non sono infatti, in grado di assicurare la erogazione di sussidi e prestiti al personale camerale, come avviene invece nei confronti del personale della Regione, non avendo i predetti fondi disponibilità finanziarie che consentano loro di provvedere a necessità impellenti e contingenti del personale medesimo, potendo provvedere, essi, soltanto alle spese obbligatorie per il pagamento delle pensioni e delle indennità di buonuscita.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere se l'Assessore all'industria e commercio non ritenga di dover impartire disposizioni adeguate al fine di consentire alle Amministrazioni camerale la integrazione finanziaria dei suddetti fondi, permettendo così agli amministratori di questi di far fronte alle legittime richieste avanzate dal personale ». (843)

RUSSO MICHELE - BARBERA - BO-
SCO - CORALLO - FRANCHINA - GE-
NOVESE.

« All'Assessore all'agricoltura e foreste, per sapere se non intenda di dovere intervenire presso gli Organi del Consorzio di bonifica dell'Acate:

1) per la costruzione in contrada « Gelsone » di una scuola rurale in sede propria;

2) per la costruzione di una cabina di

V LEGISLATURA

CCCLXVI SEDUTA

1 GIUGNO 1966

trasformazione, con linee di adduzione sino alle abitazioni rurali;

3) per la bitumatura della strada « Castiglione-Tresauro-Cava Giorgio », e precisamente il tratto dalla statale 115 al bivio con la strada provinciale « Cento Pozzi »;

4) per la costruzione di un bevaio, per venire incontro alle vive esigenze dei numerosi allevatori della zona;

5) per un servizio di autobus che colleghi la zona di cui sopra con il più vicino centro abitato ». (844) (*L'interrogante chiede la risposta scritta*)

GIUMMARRA

PRESIDENTE. Comunico che delle interrogazioni testé annunziate, quelle con risposta orale saranno iscritte all'ordine per essere svolte al loro turno, quella con risposta scritta è già stata inviata al Governo.

Annuncio di interpellanze.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

NICASTRO, segretario:

« All'Assessore all'agricoltura e foreste per conoscere quali provvedimenti egli intenda assumere nei confronti di un gruppo di speculatori che operano nella fascia costiera del ragusano, nel settore delle costruzioni di serre.

Accade infatti che tali speculatori provvedono per conto di una Società olandese, che ha sede in Milano, alla vendita del materiale occorrente alla realizzazione di nuove serre in ferro e vetro.

Tale materiale viene fornito ai contadini, singoli o associati in cooperative, i quali sono costretti a pagare ai predetti speculatori non solo il valore di listino delle serre, ma devono rinunciare ai benefici consistenti nel contributo a fondo perduto della Regione e nel mutuo agevolato concesso dall'Ircac, oltre che allo sconto sul prezzo di listino per essere stati obbligati a firmare apposita procura.

L'interpellante ravvisa in tale fenomeno

gli estremi di svariati reati perseguitibili penalmente, non essendo concepibile la distrazione di somme destinate ad un determinato obiettivo in favore di speculatori, nè l'esistenza di fatti, posti in essere approfittando delle condizioni dei contadini e che chiaramente riflettono interessi quanto meno usurari ». (500)

BARBERA.

« All'Assessore agli enti locali per conoscere quali iniziative egli intenda assumere al fine di indurre il Sindaco di Centuripe a convocare il Consiglio comunale per la discussione dell'ordine del giorno comprendente, tra l'altro, l'approvazione del bilancio per l'anno 1966.

Con apposita circolare l'Assessore agli enti locali aveva sollecitato dal Consiglio comunale di Centuripe l'approvazione del documento finanziario, ma, malgrado il pressante invito, il Sindaco non ha ritenuto di promuovere la convocazione del Consiglio medesimo, violando così anche il contenuto di cui al penultimo comma dell'articolo 47 dell'Ordinamento degli enti locali, non avendo egli tenuto conto della richiesta di convocazione del Consiglio avanzata, con domanda motivata, da oltre un quinto dei consiglieri di quel Comune ». (501)

Russo MICHELE.

« All'Assessore al turismo alle comunicazioni e ai trasporti:

per conoscere le ragioni per cui l'Assessore ai trasporti ha ritenuto di bloccare, in sede di riunione compartimentale convocata per il 26 maggio scorso, l'esame delle istanze concernenti la concessione definitiva delle auto-linee, già della Società Di Raimondo, in atto precariamente gestite dall'A.S.T.;

per sapere, in conseguenza, se l'Assessore intenda rispettare, nell'esercizio della sua attività amministrativa, le disposizioni di legge ovvero non tenerne conto alcuno;

per sapere se è a sua conoscenza che, nella stessa giornata del 7 gennaio 1966, l'Assessorato ha dichiarato la decadenza della Società Di Raimondo, l'A.S.T. ha presentato istanza per l'esercizio provvisorio e l'Assessorato ha attribuito « ex-abrupto » la gestione alla A.S.T.;

V LEGISLATURA

CCCLXVI SEDUTA

1 GIUGNO 1966

per sapere se risponda a verità la voce secondo cui agli attuali dipendenti dell'A.S.T., per la gestione precaria delle ex-autolinee Di Raimondo, verrebbero corrisposti salari di fame, onde consentire di far quadrare il bilancio di una ex azienda fallimentare e realizzare forzatamente un'economicità ai fini dell'eventuale passaggio alla pubblica gestione;

per sapere se è a sua conoscenza che l'attribuzione della gestione ad una Azienda priva di interessi nella zona, viola apertamente i principi tassativamente disposti dalla legge per l'attribuzione delle autolinee alle ditte, le cui concessioni automobilistiche interferiscono o sono comunque finitamente con quelle da concedere;

per sapere se è a sua conoscenza che già quattro mesi prima del decreto di concessione provvisoria all'A.S.T., altre Aziende si dichiaravano pronte a gestire le autolinee finitamente;

per sapere, in definitiva, se l'Assessore può dare assicurazioni che tutte le norme di legge saranno rispettate da parte di un Governo regionale che deve credere nelle leggi dello Stato e nelle stesse leggi della Regione, specie su una materia che si presta, come la presente, tanto chiaramente a manovre, a pressioni, a minacce di vario genere e se intenda, quindi, garantire il posto di lavoro adeguatamente remunerato per tutti i dipendenti, la duratura efficienza delle linee e la contemporanea economicità delle stesse». (502)

DI MARTINO - GIUMMARIA.

PRESIDENTE. Avverto che, trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia dichiarato che respinge le interpellanze o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarle, le interpellanze stesse saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Annuncio di mozione.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della mozione pervenuta alla Presidenza.

NICASTRO, segretario:

« L'Assemblea regionale siciliana,

considerato che con suo ordine del giorno numero 3 del 31 luglio 1963, votato all'unanimità, ha impegnato il Governo a mantenere in servizio il personale in posizione irregolare, prestante servizio retribuito a quella data ed a normalizzarne la posizione giuridica;

considerato che il Governo, in osservanza, del predetto ordine del giorno ha mantenuto in servizio anche il personale a quella data esistente presso l'Amministrazione regionale del lavoro addetto ai servizi del « fondo siciliano »;

preso atto che il decreto istitutivo del « fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati » prevede espressamente che le spese per il suo funzionamento gravino sullo stanziamento del bilancio ordinario della Regione;

ritenuto che la permanenza del personale in servizio alla data dal 31 luglio 1963, si rende più che necessaria per le finalità del decreto istitutivo,

impegna il Governo

a mantenere in servizio, in attesa della emanazione della apposita legge, il personale in servizio alla data del 31 luglio 1963 ed a pagarlo, gravando la spesa sulla gestione del « fondo siciliano », che presenta adeguata disponibilità. » (72) (31 maggio 1966)

MUCCIOLI - ROSSITTO - LENTINI
- MICELI - BARONE - TRENTA - CRIMINO.

PRESIDENTE. Avverto che la mozione testé annunciata sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta perché se ne determini la data di discussione.

Per l'iscrizione all'ordine del giorno di disegno di legge.

TUCCARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Signor Presidente, voglia scusarmi se insisto sulla richiesta che ho avan-

zato ieri e che riguarda la iscrizione all'ordine del giorno dei disegni di legge numeri 43 e 435. Poichè la Commissione ha approvato il provvedimento alla unanimità non dovrebbero sorgere ostacoli, anche perchè, in questo caso, l'articolo 59 del Regolamento dà facoltà alla Commissione stessa di astenersi dal presentare una relazione propria. Non riesco, pertanto, a spiegarmi perchè non sia stato iscritto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Tuccari, vorrei ricordarle che, trattandosi di disegno di legge con relazione scritta, i deputati devono prenderne conoscenza almeno quarantotto ore prima che abbia inizio la discussione, giusta il disposto dell'articolo 51 del Regolamento. La relazione, comunque, è stata trasmessa alla Presidenza dell'Assemblea, soltanto ieri sera e manca, peraltro, la pianta planimetrica che deve essere allegata al disegno di legge perchè l'Assemblea possa prenderlo in esame. Tuttavia le assicuro che, asauriti i tempi tecnici per la stampa, l'argomento sarà posto allo ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge « Provvedimenti per i Consorzi di bonifica » (95).

PRESIDENTE. Si passa al punto II dell'ordine del giorno: « Discussione di disegni di legge ».

Si inizia dal disegno di legge posto al numero 1: « Provvidenze per i Consorzi di bonifica ».

Invito i componenti della Commissione « Agricoltura » a prendere posto nell'apposito banco. Ricordo che nella seduta numero 362 del 25 maggio 1966, il disegno di legge è stato rinviaio in Commissione per l'esame degli emendamenti all'articolo 4.

OVAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA. Signor Presidente, la cronaca dei fatti è in realtà quella che la Signoria Vostra ha esposto. Devo, però, precisare che la Commissione, tempestivamente convocata entro le ventiquattro ore, non ha potuto riunirsi per mancanza del numero legale, come parecchie

volte si è verificato per le sedute di Commissioni. Chiedo, pertanto, alla Signoria Vostra nonchè al Governo, di consentire un breve rinvio al fine di coordinare gli emendamenti presentati.

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Allora, onorevoli colleghi, ricordo che la discussione era stata sospesa in sede di esame dell'articolo 4. Rileggo l'articolo e gli emendamenti ad esso presentati:

« Art. 4.

Ai fini delle elezioni del Consiglio dei delegati, ogni consorziato ha diritto ad un solo voto. Il voto è personale, libero e segreto e non delegabile.

I proprietari consorziati, ai fini dell'esercizio del voto si dividono in due categorie: appartengono alla prima categoria i proprietari consorziati il cui reddito imponibile complessivo non superi le lire 5.000; appartengono alla seconda categoria i proprietari consorziati il cui reddito imponibile complessivo superi le lire 5.000 predette.

I proprietari delle due categorie voteranno in urne separate e ad ogni categoria, ai fini dell'attribuzione dei membri del consiglio dei delegati, spetterà un numero di componenti proporzionale alla incidenza del reddito imponibile complessivo della rispettiva categoria ed al numero complessivo dei componenti la categoria stessa. Ed ecco gli emendamenti:

— dagli onorevoli Celi, La Loggia, Bomboletti, Muratore, Di Martino e Lo Magro:

sostituire i commi 2° e seguenti dell'articolo 4 con:

« I proprietari consorziati ai fini dell'esercizio del voto si dividono nelle seguenti categorie:

1) proprietari consorziati coltivatori diretti;

2) proprietari consorziati il cui reddito imponibile complessivo non superi le lire 5.000;

3) proprietari consorziati il cui reddito complessivo superi le lire 5.000.

I proprietari delle tre categorie voteranno

in urne separate e ai fini dell'attribuzione dei membri del Consiglio dei delegati spetterà a ciascuna categoria un numero di componenti proporzionale al reddito complessivo dell'intera proprietà consorziata compresa nella categoria.

Comunque ai proprietari della categoria prima, spetterà un numero di membri del Consiglio dei delegati non inferiore al 40 per cento dei componenti »;

— dal Presidente della Commissione e relatore, onorevole Russo Michele:

sostituire l'ultimo comma dell'articolo 4 con:

« I proprietari delle due categorie voteranno in urne separate.

Sarà attribuito all'una ed all'altra delle due categorie un numero di componenti proporzionale alla somma:

a) dell'incidenza percentuale del reddito imponibile della categoria sul reddito imponibile complessivo del consorzio;

b) e dell'incidenza del numero dei componenti la categoria stessa sul numero complessivo dei consorziati.

In caso di frazione il seggio va attribuito alla categoria numericamente più forte »;

— dall'Assessore all'agricoltura e foreste, onorevole Fasino:

al primo comma, numero 2, dell'emendamento Celi ed altri aggiungere dopo le parole: « proprietari consorziati » le seguenti altre: « non coltivatori diretti »;

allo stesso comma, numero 3 aggiungere, dopo le parole: « proprietari consorziati », le seguenti altre: « non coltivatori diretti »;

al secondo comma dello stesso emendamento Celi, sostituire le parole: « al reddito complessivo dell'intera proprietà consorziata compresa nella categoria » con le seguenti: « alla incidenza del reddito imponibile complessivo della rispettiva categoria sul reddito imponibile complessivo di tutta intera la proprietà consorziata »;

— dagli onorevoli Faranda, Tomaselli, Bufo, Cadili e Di Benedetto:

sostituire l'intero articolo 4 con il seguente:

« Ai fini della elezione del Consiglio dei

delegati ogni proprietario consorziato il cui reddito complessivo imponibile non superi le lire 1.000 ha diritto ad un voto.

Il consorziato il cui imponibile è compreso da lire 1.000 a lire 3.000 ha diritto a tre voti, mentre ha diritto a quattro voti il consorziato il cui reddito imponibile superi le lire 5.000.

Il voto è personale segreto e non delegabile »;

— dagli onorevoli Giacalone Vito, Scaturro, Ovazza, Santangelo e Marraro:

sopprimere il secondo ed il terzo comma dell'articolo 4.

Pongo in discussione l'emendamento Giacalone Vito ed altri, soppressivo del secondo e terzo comma.

OVAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli emendamenti presentati a questo articolo ed al successivo investono una questione fondamentale, per la cui soluzione il Governo è stato indotto a presentare questo disegno di legge e che trova le forze parlamentari impegnate per cercare di garantire una rappresentanza democratica nei Consorzi di bonifica.

Può darsi che questo concetto dia adito a diverse interpretazioni, tuttavia vorrei spiegare qual è il nostro punto di vista che credevamo ad un certo momento, fosse anche quello della maggioranza.

Ci si è lamentato che la struttura dei consorzi di bonifica fosse articolata in modo tale da consentire ai più grossi proprietari di impossessarsi dei suddetti organismi. E questo è stato uno degli elementi sui quali abbiamo impostato la nostra tesi: e cioè una maggiore democraticità dei consorzi, una più intima partecipazione degli interessati alla vita consortile.

Ebbene, sembrava che il Governo fosse convinto di ciò; infatti l'Assessore all'agricoltura, in sede di Commissione aveva convalidato questo atteggiamento dell'esecutivo con alcune affermazioni, delle quali, del resto, è dato atto nel verbale della seduta.

Il sistema più autenticamente democratico,

onorevoli colleghi, è quello del voto *pro-capite*, dato che viene affermato ed accettato, almeno verbalmente, da tutte le parti, che si tratta di organismi a scopo prevalentemente pubblico-stico, che si possono assimilare più alle Amministrazioni degli enti locali, per intenderci, che non ai consorzi di miglioramento fon-
dionario, in seno ai quali permangono interessi privatistici.

Nessuna meraviglia, quindi, del fatto che abbiamo presentato un emendamento soppresivo del secondo e terzo comma dell'articolo 4, per ripristinare il voto *pro-capite*. Ho già detto in altro intervento in sede di discussione generale che questo noi desideriamo, ritenendo sia valido e giusto ai fini di una rappresentanza democratica nella quale, in definitiva, gli interessi dei privati da che cosa sono costituiti? Dai contributi che essi pagano? Mi pare che siano minimi in rapporto all'utilità che ne ricevono, soprattutto ove si consideri che, in base alla legge, gli interventi in tema di opere pubbliche nei consorzi che cadono nei comprensori in cui opera la Cassa per il Mezzogiorno sono attuati a totale carico della finanza pubblica.

A maggior ragione, dunque, è il caso di sostenere che l'unico metodo veramente democratico è quello di garantire una eguale rappresentanza di tutti gli interessati nei consorzi. Ho già accennato al fatto che l'onorevole Fasino in Commissione aveva sollevato alcune perplessità al riguardo, pur riconoscendo una accentuazione del carattere pubblicistico dei suddetti organismi, per cui sarebbe utile una rappresentanza democratica. Le chiedo scusa, onorevole Assessore se riferisco queste sue affermazioni cercando di non distorcerle; tuttavia l'Assessore sottolineava che non potesse accogliersi radicalmente questo concetto ma che si dovesse anche tenere conto di altri fattori che si ricollegassero all'antica forma dei consorzi di bonifica che venivano considerati come punti di incontro di interessi comuni. Se non ricordo male in Commissione si perenne ad una formulazione — senza, peraltro, alcuna opposizione da parte sua, onorevole Fasino — che non trascurava l'uno e l'altro aspetto.

Per quanto concerne, poi, i diritti quantitativi di rappresentanza prevalse il criterio di valutazione dei due indici di reddito — cioè proprietari con reddito fino a 5 mila e proprietari con reddito superiore — in rap-

porto al numero dei consorziati. Ebbene, noi abbiamo sempre affermato, come gruppo politico, che avremmo sostenuto il voto *pro-capite sic et simpliciter*: ed intendiamo sostenerlo.

Vi è, inoltre, un emendamento a firma degli onorevoli Faranda, Tomaselli ed altri che tende a ristabilire la inegualanza del voto, conferendo ad ogni proprietario consorziato il cui reddito imponibile non superi le 1000 lire il diritto ad un voto, al proprietario il cui imponibile è compreso da lire 1000 a lire 3000 il diritto a 3 voti ed al proprietario il cui reddito superi le 5000 lire il diritto a quattro voti.

In effetti, fino ad oggi, grosso modo, la partecipazione degli interessati al consorzio viene attuata in base al voto plurimo, con delle attenuazioni, tuttavia. Infatti, chi fosse dieci volte proprietario non disporrebbe di dieci voti, bensì di un certo numero. Noi comprendiamo bene che da parte di colleghi liberali — affezionatissimi alla vecchia impostazione — si tenti di ripristinare nei consorzi il carattere fortemente privatistico. Talchè essi pretendono maggior potere per conto dei proprietari più abbienti ma non maggiori oneri per l'esecuzione di opere. Mi pare questo un concetto in contrasto con quello del voto *pro-capite*.

Il testo del disegno di legge esitato dalla Commissione stabiliva alcuni criteri che voglio qui richiamare, dato che si tenta di modificarli attraverso alcuni emendamenti. Vi era anzitutto una difficoltà materiale da affrontare, e cioè che le categorie più numerose rispetto a quelle dei grossi proprietari si trovavano in posizione di svantaggio. Infatti, mentre questi ultimi per un complesso di ragioni — minor numero, disponibilità di mezzi e quindi facilità di organizzazione — potevano votare tutti, i piccoli proprietari incontravano seri ostacoli nel tentativo di assicurare attraverso il voto, la elezione dei propri rappresentanti in seno al consorzio. Per questi motivi si introdusse il criterio — accettato e peraltro modificato dall'emendamento Celi, Bombonati ed altri — di votare per classi, separatamente; anzi il punto di partenza della Commissione e del Governo era quello di una divisione in due classi ai fini della votazione: proprietari con reddito fino a 5000 lire e proprietari con reddito superiore.

Tutto ciò evidentemente aveva ed ha un

senso, poichè consente ad ogni categoria una rappresentanza stabilita in base a percentuali di possidenza o di numero oppure attraverso criteri misti.

Nell'emendamento Celi si propone un'altra suddivisione in tre categorie: la prima è quella dei coltivatori diretti, la seconda, dei proprietari consorziati con reddito fino a lire 5000, la terza dai proprietari con reddito superiore. Ebbene, questa modifica, pur non incontrando da parte nostra una opposizione pregiudiziale, anche perchè dal punto di vista sindacale, di rappresentanza di categorie siamo abbastanza vicini, presenta un inconveniente. All'ultimo comma, infatti, è detto che alla prima categoria spetterà un numero di membri del Consiglio dei delegati non inferiore al 40 per cento dei componenti.

Questa clausola, signor Presidente, mi pare illegittima perchè *a priori* vorrebbe garantire una rappresentanza che potrebbe non corrispondere alla effettiva forza dei coltivatori diretti. E dato che siamo abituati ad incontrare ostacoli lungo il cammino dei nostri sforzi legislativi, non vorrei che la mia preoccupazione, sulla quale peraltro non voglio eccessivamente insistere, ma che devo tuttavia manifestare, dovesse rivelarsi fondata. Vi possono essere, onorevoli colleghi, ambiti consortili dove i coltivatori diretti disporranno di una forza magari superiore a quella del 40 per cento; ma vi possono essere — e non voglio dire quali per non dare esca ad eventuali nostri avversari — comprensori dove i coltivatori diretti non raggiungono questa percentuale. In tal caso, comunque, sarebbe una presunzione voler credere che si possa realizzare quel risultato. Ed allora il problema non consiste nella divisione in due o tre categorie che votano in urne separate per conquistare un *plenum* dei singoli rappresentanti, quanto nel garantire realmente una partecipazione democratica degli interessati.

Questo può determinarsi soltanto attraverso il voto *pro-capite*, e, soprattutto, assicurando rappresentanze proporzionali alle singole liste e non adottando il sistema maggioritario.

Se ben ricordo questo tema è stato affrontato dall'Assemblea quando si trattò di determinare la partecipazione degli assegnatari al Consiglio di amministrazione dell'Eras. In quella sede si stabilì che si sarebbe adottato il sistema proporzionale, tanto è vero che quelle liste le quali ottennero la maggioranza

assoluta con l'80,83 per cento di voti, ebbero assegnati tre sui cinque delegati al Consiglio di amministrazione. Pertanto, onorevoli colleghi — e mi rivolgo a coloro i quali sono legati a questo tipo di problemi —, non si deve, a mio avviso, parlare di democrazia e poi applicare un metodo elettorale maggioritario.

Temo, tra l'altro, che l'emendamento Celi — in ordine al quale non intendo contestare il metodo della divisione in tre categorie — possa diventare il pretesto per una eventuale dichiarazione di illegittimità. Devo aggiungere che nella sua proposta egli si riferisce alla rappresentanza per categoria in generale, non accogliendo il criterio limitatore che nel disegno di legge della Commissione è introdotto con la media dei due coefficienti, cioè attraverso la partecipazione quantitativa al consorzio; ed è questo uno dei concetti fondamentali della democrazia.

Se, dunque, vogliamo una amministrazione democratica in questi organismi che tendono sempre più ad assumere la configurazione di enti a scopo pubblicistico, occorre operare una profonda trasformazione circa il metodo di rappresentanza nella sua essenziale espressione del voto *pro-capite*. Ove si ritenga questo un criterio troppo rigido che possa eventualmente dare adito ad impugnazioni, si adotti il sistema misto; ma in ogni caso il sistema elettorale deve consentire la rappresentanza proporzionale fra le varie liste. Non possiamo accettare — e non lo abbiamo accettato concordemente nemmeno quando poteva convenirci come organizzazione di un certo tipo di assegnatari — il criterio della rappresentanza maggioritaria. Sarebbe, dunque, opportuno, ai fini del superamento delle difficoltà materiali che alcune categorie incontrano per assicurare le elezioni dei propri rappresentanti, che il voto *pro-capite* nonchè il principio di una rappresentanza proporzionale fossero legati.

Una diversa impostazione, onorevoli colleghi, anche se non intaccasse la questione fondamentale, e cioè che i consorzi di bonifica sono ormai organismi pubblici, bloccherebbe il tentativo di operare una effettiva riduzione dei contributi ai quali vengono chiamate le parti.

PRESIDENTE. La Commissione sull'emendamento Giacalone Vito ed altri?

RUSSO MICHELE, Presidente della Commissione e relatore La Commissione si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste. E' contrario.

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni, pongo ai voti l'emendamento Giacalone Vito ed altri, soppressivo del 3° e 4° comma dell'articolo 4.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento degli onorevoli Faranda, Tomaselli, Buffa, Cadili, Di Benedetto: sostituire l'articolo 4 con il seguente: «Ai fini della elezione del consiglio dei delegati ogni proprietario consorziato il cui reddito complessivo imponibile non superi le lire 1000 ha diritto ad un voto. Il Consorziato il cui imponibile è compreso da lire 1000 a lire 3000 ha diritto a tre voti, mentre ha diritto a quattro voti il consorziato il cui reddito imponibile superi le lire 5000.

Il voto è personale segreto e non delegabile».

La Commissione?

RUSSO MICHELE, Presidente della Commissione e relatore. Onorevole Presidente, questo emendamento, in sostanza pone un problema già affrontato in sede di Commissione e nel testo del Governo, cioè quello di contemplare ai fini della elezione del Consiglio dei delegati le esigenze del numero dei consorziati e del loro reddito. Nè si può valutare approssimativamente quale sia la scelta migliore, non essendovi una differenza netta.

Personalmente ero stato tentato di aderire ad una impostazione di questo genere. In questo momento però mi pare più importante la scelta del sistema attraverso il quale vengono assegnati i seggi. Data la composizione varia delle forze interessate, il sistema maggioritario potrebbe sortire effetti diversi mentre potrebbe essere più aderente ad interessi particolari, anche come provenienza ideologica, il sistema proporzionale o uninominale che consentirebbe a singole persone, outsider, di por-

re la propria candidadura. Sono, quindi, contrario all'emendamento. Volevo inoltre richiamare l'attenzione dei proponenti, e concluso, sul fatto che l'approvazione di questa modifica colorirebbe il significato anche della ripartizione dei seggi.

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste. Onorevole Presidente, il concetto fondamentale che ispira il disegno di legge del Governo e che era stato approvato anche dalla Commissione, è quello di istituire il voto *pro-capite*; quindi siamo contrari a questo emendamento a prescindere dal suo contenuto, perché il metodo instaurato è contrario a questo principio di fondo negli orientamenti del Governo. Non discuto della bontà di un sistema o di un altro, perché ogni sistema ha i suoi aspetti positivi e quelli negativi. Dico soltanto che è contrario al principio fondamentale del voto *pro-capite* non delegabile.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, pongo ai voti l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento Celi ed altri al quale sono stati presentati da parte dell'assessore Fasino per il Governo, alcuni emendamenti in precedenza annunziati.

LA PORTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Onorevole Presidente, l'emendamento presentato dagli onorevoli Celi, La Loggia ed altri, tende a stabilire un diritto di presenza minima nei Consigli dei delegati che amministreranno i consorzi da parte dei coltivatori diretti consorziati. Noi riteniamo che la richiesta possa trovare ingresso in questa discussione nella quale si cerca di dare una direzione ad organismi che nel corso della loro esistenza hanno mutato profondamente le caratteristiche originarie. Infatti, mentre si afferma attraverso varie leggi e nel testo del disegno di legge presentato dal Governo il principio che la collettività paga per

V LEGISLATURA

CCCLXVI SEDUTA

1 GIUGNO 1966

intero o quasi tutte le spese per le opere disposte dai consorzi di bonifica, nello stesso momento il criterio della rappresentanza sulla base della proprietà superficiaria, sulla base del reddito imponibile e quindi dell'eventuale contribuzione dei singoli alle spese del consorzio, viene a mancare, poiché, di fatto, chi paga è lo Stato, la Regione. Pertanto non si comprende l'opposizione di principio che proviene dal Governo al sistema del voto capitario. Comunque il tentativo di assicurare la presenza, entro un certo limite, dei coltivatori diretti interessati ai consorzi è sempre un passo avanti in questa direzione, anche se per noi è assolutamente insufficiente, perché le condizioni di fatto esistenti nei consorzi garantiscono largamente la percentuale del 40 per cento. Tuttavia questo principio non assicura una rappresentanza democratica all'interno del consiglio, in quanto con il criterio della presentazione delle liste, il coltivatore diretto non può, come individuo partecipare alla elezione. Quindi anche la presenza delle minoranze in seno al consorzio non è tutelata.

E' evidente che questo problema nei suoi particolari verrà affrontato in sede di esame dell'articolo 5 il quale stabilisce i sistemi da adottare per la elezione dei rappresentanti, però l'articolo 4, che è in discussione, prefigurando la composizione del Consiglio stesso, senza peraltro garantire la partecipazione delle minoranze, già riduce la possibilità di raggiungere in questo senso una intesa con il Governo. Ad ogni modo vorrei pregare la Signoria Vostra, onorevole Presidente, di interpellare il Governo se intende concordare una linea in ordine agli articoli 4 e 5, al fine di assicurare questa effettiva partecipazione delle minoranze.

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste. Onorevole Presidente, ho già espresso il pensiero del Governo sull'emendamento presentato dall'onorevole Celi ed altri. Ritengo che la particolare natura dei consorzi — che non sono enti locali amministrativi o politici, bensì enti economici pubblici aventi per scopo la manifestazione degli interessi delle proprietà consorziate — non consenta la adozione di metodi che sono propri degli ordina-

menti politici. E' stato per questo che il Governo ha espresso parere favorevole, ed in commissione e successivamente in Aula, alla opinione manifestata dal Presidente della Commissione per l'agricoltura, di inserire, sia pure con voto consultivo, i rappresentanti di tutti i comuni nonché delle province interessate, affinchè a tutti fosse consentita, attraverso varie forme, una presenza utile nelle determinazioni che i Consigli di amministrazione devono adottare. Pertanto mi pare che il sistema proposto dalla Commissione, lievemente modificato più nella forma che nella sostanza dall'emendamento Celi, risponda alle esigenze fondamentali che intendiamo soddisfare attraverso il disegno di legge in esame.

LA PORTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Onorevole Presidente, a mio avviso, quando si tratta di materie così delicate che interessano tanta gente in Sicilia ed investono principi di natura democratica, si deve essere assolutamente precisi nella discussione e nei riferimenti. L'onorevole Fasino ha detto che l'emendamento Celi modifica « lievemente » l'elaborato della Commissione. A me sembra, invece, che esso annulli uno dei valori di riferimento, ai fini dell'attribuzione dei seggi alla categoria il cui reddito è inferiore alle 5 mila lire rispetto a quella il cui reddito è superiore. La Commissione, infatti, all'articolo 4 aveva introdotto due criteri di valutazione, cioè il reddito imponibile complessivo della rispettiva categoria ed il numero dei componenti la categoria di cui nell'emendamento Celi non si parla più. Quindi, onorevoli colleghi non riguarda una « lieve » innovazione bensì una innovazione sostanziale che pregiudicherebbe, ripetuto, la rappresentanza numerica dei coltivatori diretti nei futuri Consigli dei delegati dei consorzi di bonifica, pur affermando il diritto della categoria ad avere non meno del 40 per cento dei seggi.

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni, pongo ai voti l'emendamento Fasino: al primo comma, numero 2, dell'emendamento Celi ed altri aggiungere dopo le parole:

« proprietari consorziati » le seguenti altre: « non coltivatori diretti ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'emendamento Fasino: allo stesso comma numero 3 dell'emendamento Celi aggiungere dopo le parole: « proprietari consorziati » le seguenti altre: « non coltivatori diretti ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'emendamento Fasino: allo stesso comma numero 3 dell'emendamento Celi sostituire le parole: « al reddito complessivo dell'intera proprietà consorziata compresa nella categoria » con le seguenti: « all'incidenza del reddito imponibile complessivo della rispettiva categoria sul reddito imponibile complessivo di tutta la proprietà consorziata ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'emendamento Celi ed altri nel seguente testo risultante dagli emendamenti approvati:

« I proprietari consorziati ai fini dell'esercizio del voto si dividono nelle seguenti categorie:

1) proprietari consorziati coltivatori diretti;

2) proprietari consorziati non coltivatori diretti il cui reddito imponibile complessivo non superi le lire 5.000;

3) proprietari consorziati non coltivatori diretti il cui reddito complessivo superi le lire 5.000.

I proprietari delle tre categorie voteranno in urne separate e ai fini dell'attribuzione dei membri del Consiglio dei delegati spetterà a ciascuna categoria un numero di componenti proporzionale alla incidenza del reddito imponibile complessivo della rispettiva categoria sul reddito imponibile complessivo di tutta intera la proprietà consorziata.

Comunque ai proprietari della categoria 1 spetterà un numero di membri del Consiglio dei delegati non inferiore al 40 per cento dei componenti ».

Onorevoli colleghi, l'emendamento Russo Michele all'articolo 4 risulta, pertanto, superato. Dicho chiusa la discussione sull'articolo 4 e lo pongo ai voti nel testo risultante degli emendamenti approvati.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 5. Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 5.

Risultano eletti consiglieri, nei limiti dei posti attribuiti alle categorie a norma dell'articolo precedente, quei proprietari consorziati che riportano in seno a ciascuna categoria il maggior numero dei voti consorziati appartenenti alla categoria stessa.

Per lo svolgimento delle elezioni sono istituiti singoli seggi elettorali presso tutti i Comuni i cui territori ricadono in tutto o in parte nell'ambito del perimetro consortile.

I presidenti dei singoli seggi sono nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e foreste.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad emanare le disposizioni relative al numero dei componenti ed al funzionamento dei singoli seggi.

Le spese per le elezioni sono a carico del bilancio della Regione ».

PRESIDENTE. Ricordo che a questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Tomaselli, Faranda, Bufa, Cadili e Di Benedetto:

sopprimere l'articolo 5;

— dagli onorevoli Giacalone Vito, Vajola, Di Bennardo, La Porta e Scaturro:

sostituire il primo comma dell'art. 5 con il seguente altro: « risultano eletti consiglieri, nei limiti dei posti attribuiti alle categorie a norma dell'articolo precedente, quei proprietari consorziati che riportano in seno a ciascuna lista il maggior numero dei voti di preferenza »;

aggiungere tra il primo e il secondo comma, il seguente altro: « Per la attribuzione dei consiglieri, a ciascuna lista concorrente alle elezioni, si applica il sistema della proporzionale pura ».

Comunico che sono stati presentati i seguenti altri emendamenti:

— dagli onorevoli Tomaselli, Faranda, Cadili, Di Benedetto e Buffa:

sostituire il primo comma con il seguente: « Risultano eletti consiglieri quei proprietari consorziati che riportano il maggior numero di voti. Il Consiglio dei delegati dura in carica cinque anni e i consiglieri uscenti, sono rieleggibili »;

sostituire il terzo comma con il seguente: « I presidenti dei singoli seggi sono nominati dal Presidente del Tribunale competente per territorio ».

— dall'Assessore Fasino per il Governo:

sostituire il 2°, 3° e 4° comma dell'articolo 5 con i seguenti:

« Ai soli fini dello svolgimento delle elezioni sono istituiti singoli seggi elettorali presso tutti i Comuni i cui territori ricadono in tutto o in parte nell'ambito del perimetro consortile.

La Presidenza dei singoli seggi è affidata al Segretario del Comune ».

Dichiaro aperta la discussione.

RUSSO MICHELE, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO MICHELE, Presidente della Commissione e relatore. Onorevole Presidente, chiedo una breve sospensione della seduta al fine di esaminare insieme al Governo questi emendamenti, anche perchè vi sono molte cose da chiarire.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa fino alle ore 19. I capigruppo sono convocati nell'ufficio del Presidente.

(La seduta, sospesa alle ore 18,35 è ripresa alle ore 19,15).

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Ricordo agli onorevoli colleghi che è in corso l'esame dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti.

Pongo in discussione l'emendamento Tomaselli ed altri interamente soppressivo dell'articolo 5. La Commissione?

RUSSO MICHELE, Presidente della Commissione e relatore. Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste. Contrario.

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni, pongo ai voti l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Michele Russo, Giacalone Vito, Sardo e Ovazza il seguente emendamento:

sostituire il primo comma dell'articolo 5 con i seguenti:

« Nell'ambito delle singole categorie previste dall'articolo 4, la votazione avviene per liste concorrenti. Risultano eletti i consiglieri della lista che avrà riportato il maggior numero di voti.

Limitatamente alla categoria dei consorziati coltivatori diretti, le liste non possono contenere un numero di candidati superiore ai quattro quinti dei Consiglieri assegnati alla categoria stessa.

Comunque il numero dei candidati delle liste relative alla categoria dei coltivatori diretti dovrà essere inferiore di almeno una unità al numero complessivo dei Consiglieri assegnati a tale categoria.

La lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti avrà diritto ai quattro quinti dei Consiglieri. Il restante quinto sarà assegnato alla lista che avrà riportato il numero dei voti immediatamente inferiore ».

GIACALONE VITO. Anche a nome degli altri firmatari dichiaro di ritirare gli emendamenti precedentemente presentati al suddetto articolo.

V LEGISLATURA

CCCLXVI SEDUTA

1 GIUGNO 1966

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento Tomaselli ed altri sostitutivo del primo comma dell'articolo 5. La Commissione?

RUSSO MICHELE, Presidente della Commissione e relatore. Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste. Contrario.

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni pongo ai voti l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ora ai voti l'emendamento Russo Michele ed altri sostitutivo del primo comma dell'articolo 5.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento Tomaselli ed altri sostitutivo del terzo comma dell'articolo 5. La Commissione?

RUSSO MICHELE, Presidente della Commissione e relatore. Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste. Contrario.

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni, pongo ai voti l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ora ai voti l'emendamento Fasino sostitutivo del 2°, 3° e 4° comma dell'articolo 5.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Onorevoli colleghi, dichiaro pertanto, chiuse la discussione e pongo ai voti l'articolo 5

nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 6.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 6.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti, per i falliti ed i sottoposti ad amministrazione giudiziaria dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione i comproprietari nominano tra essi un delegato a votare; la nomina è valida quando sia conferita dalla maggioranza, calcolata secondo il valore delle quote, comprendendone nella maggioranza la quota del delegato ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. La Commissione?

RUSSO MICHELE, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste. Favorevole.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 6.

Chi è contrario resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 7.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 7.

I verbali relativi alle operazioni elettorali, entro otto giorni dalla data in cui queste si sono svolte, sono comunicati in copia al Pre-

V LEGISLATURA

CCCLXVI SEDUTA

1 GIUGNO 1966

fetto ed all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste il quale, in caso di irregolarità, può provvedere all'annullamento delle elezioni.

Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'Assessorato predetto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi nello albo consortile ».

PRESIDENTE. Comunico che da parte degli onorevoli Tomaselli, Faranda, Cadili, Di Benedetto e Buffa è stato presentato il seguente emendamento:

sopprimere al primo comma dell'articolo 7 le parole: « il quale, in caso di irregolarità, può provvedere all'annullamento delle elezioni ».

Dichiaro aperta la discussione. La Commissione?

RUSSO MICHELE, Presidente della Commissione e relatore. Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste. Contrario.

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni pongo ai voti l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Onorevoli colleghi, dichiaro, pertanto, chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 7.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 8.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 8.

Il controllo sulla gestione finanziaria dei consorzi di bonifica è affidato ad un collegio sindacale di tre membri, di cui uno nomi-

nato dal Consiglio dei delegati del consorzio e due funzionari rispettivamente in rappresentanza dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e dell'Amministrazione del bilancio.

I bilanci preventivi e consuntivi dei consorzi di bonifica debbono essere comunicati all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ».

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore Fasino ha proposto di sostituire le parole: « dell'Amministrazione bilancio » con le parole: « della Presidenza della Regione Ragioneria Generale ».

Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno ha chiesto di parlare dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ora ai voti l'articolo 8 nel testo risultante dall'emendamento approvato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 9.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 9.

I servizi tecnico-agronomici saranno assicurati mediante un apposito servizio attribuito, secondo l'importanza del consorzio stesso, ad un laureato in scienze agrarie o ad un perito agrario ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. La Commissione?

RUSSO MICHELE, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste. Favorevole.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 9.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Si passa all'articolo 10.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO. *segretario*:

« Art. 10.

Entro il termine massimo di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i consigli dei delegati dei consorzi di bonifica debbono, ove occorra, adeguare gli statuti ed i regolamenti alle disposizioni della presente legge.

In ogni caso, entro lo stesso termine, tutti i consorzi debbono inviare i loro statuti ed i regolamenti per il riscontro allo Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, il quale potrà disporre le modificazioni occorrenti.

L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste può invitare i Consorzi a predisporre gli statuti sulla base di apposito schema.

Trascorso l'anzidetto termine senza che le delibere consorziali di modifica degli statuti siano state trasmesse all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione ai sensi dell'articolo 60, secondo comma, del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con R. D. 13 febbraio 1933 numero 215, l'Assessorato medesimo interviene nominando un Commissario straordinario con il compito di adottare le necessarie modifiche dello statuto ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Tomaselli, Faranda, Cadili, Di Benedetto e Buffa il seguente emendamento:

« Entro il termine massimo di sei mesi della entrata in vigore della presente legge in tutti i consorzi di bonifica devono essere rinnovati i consigli dei delegati.

I consigli dei delegati, nel termine massimo di quattro mesi dall'insediamento devono, ove occorra, adeguare gli statuti e i regolamenti alle disposizioni della presente legge.

Trascorso l'anzidetto termine, senza che le delibere consorziali di modifica degli statuti siano state trasmesse all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 60, secondo comma, approvato con R. D. 13 febbraio 1933 numero 215, l'Assessorato interviene nominando un Commissario straordinario *ad acta*.

Il Commissario deve ultimare le operazioni di sua competenza entro tre mesi dalla nomina ».

Dichiaro aperta la discussione. La Commissione?

RUSSO MICHELE. *Presidente della Commissione e relatore*. Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, *Assessore all'agricoltura e foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni, pongo ai voti l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*Non è approvato*)

Onorevoli colleghi, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 10.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Si passa all'articolo 11.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, *segretario*:

« Art. 11.

Contro le deliberazioni degli organi amministrativi dei consorzi di bonifica è ammesso ricorso all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. La Commissione?

RUSSO MICHELE, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste. Favorevole.

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 11.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 12.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 12.

I consorzi di bonifica assistono e facilitano i consorziati nelle procedure per il conseguimento delle provvidenze previste dalla legislazione statale o regionale.

Organizzano, promuovono e coordinano l'attività dei consorziati, facilitandone le strutturazioni associative agricole, per la realizzazione delle opere di trasformazione e di miglioramento agrario e fondiario.

Realizzano inoltre le iniziative necessarie ed utili alla valorizzazione economico-agraria nell'ambito delle disposizioni vigenti, anche promuovendo e facilitando le forme associative cooperative ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. La Commissione?

RUSSO MICHELE, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste. Favorevole.

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 12.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 13.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 13.

Nell'ambito del territorio della Regione siciliana, si provvede alla classificazione dei comprensori di bonifica con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste di concerto con gli Assessori per le finanze e per i lavori pubblici, sentito il Comitato regionale per la Bonifica.

Si provvede altresì con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, in armonia con i piani zonali di sviluppo agricolo alla costituzione dei consorzi di bonifica, nonché alla fusione e alla soppressione dei consorzi ed alla modifica dei loro confini territoriali.

Le disposizioni di cui al comma precedente sono anche applicabili ai consorzi di miglioramento fondiario ».

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore Fasino, per il Governo, ha presentato il seguente emendamento: sostituire l'articolo 13 con il corrispondente del disegno di legge presentato dal Governo.

Sarebbe in effetti l'articolo 12 del testo testo governativo che così suona:

« Nell'ambito del territorio della Regione siciliana, si provvede alla classificazione dei comprensori di bonifica di seconda categoria con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con gli Assessori per le finanze e per i lavori pubblici, sentito il Comitato regionale per la bonifica.

Si provvede altresì con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, alla costituzione dei consorzi di bonifica, nonché alla fusione e alla soppressione dei consorzi ed alla modifica dei loro confini territoriali.

Le disposizioni di cui al comma precedente sono anche applicabili ai consorzi di miglioramento fondiario ».

Dichiaro aperta la discussione.

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, Assessore all'agricoltura e foreste. Signor Presidente, la diversità tra l'articolo della Commissione e quello del Governo consiste nella distinzione tra i consorzi di prima ed i consorzi di seconda categoria. I consorzi di prima categoria sono istituiti per legge.

Sarebbe, pertanto, opportuno, al fine di evitare disparità con il criterio adottato su scala nazionale, che, quando si tratta di consorzi di prima categoria si istituiscano per legge, mentre, quando si tratta di consorzi di seconda categoria si istituiscano con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessorato.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 14.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, Segretario:

« Art. 14.

La spesa per le opere previste dalle lettere d), f) e g) dell'articolo 2 del R. D. 13 febbraio 1933, numero 215, è sostenuta dalla Regione per il 100 per cento.

Le opere per l'impianto di stazioni meteorologiche e le occorrenti attrezature, sono comprese tra quelle elencate all'articolo 7, primo comma, del R. D. 13 febbraio 1933, numero 215.

Qualora le opere di cui al presente articolo siano finanziate dallo Stato o da altri enti, l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad assumere, a carico degli appositi capitoli di bilancio della Regione, la restante spesa.

Le precedenti norme si applicano alle opere già finanziate e non ancora iniziata.

L'Assessorato per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, altresì, a concedere un concorso nella misura massima dell'80 per cento e limitatamente ad un periodo non

superiore a 10 anni, sugli interessi per le quote residue dei mutui contratti o per quelli da contrarre per il pagamento della quota a carico dei proprietari sulle opere pubbliche di bonifica già assentite o che saranno concesse con il concorso dello Stato o della Regione nella misura massima dello 87,50 per cento così come previsto dall'articolo 7 del R. D. 13 febbraio 1933, numero 215.

L'Ente o Consorzio che intende usufruire delle agevolazioni della presente legge dovrà farne richiesta all'Assessorato per la agricoltura e le foreste specificatamente per ciascuna opera o lotto di opera.

Il contributo viene corrisposto direttamente all'Ente o Consorzio ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

RUSSO MICHELE, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO MICHELE, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, vorrei proporre di rinviare la seduta per un duplice ordine di motivi. Anzitutto da questo articolo in poi sono stati presentati altri emendamenti che sarebbe opportuno prendere in esame; in secondo luogo mi sembrerebbe il caso di coordinare la parte finanziaria del disegno di legge, al fine di assicurare la copertura, anche perchè la situazione del nostro bilancio era diversa al tempo in cui venne elaborato il provvedimento.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dall'Assessore Fasino, per il Governo, il seguente emendamento:

dopo il primo comma dell'articolo 14 inserire il seguente: « Per il periodo di applicazione della legge 26 giugno 1965, numero 717 le opere previste dalla lettera e) dell'articolo 2 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, numero 215, sono poste a totale carico della Regione ».

Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a lunedì 13 giugno 1966 alle ore 17 con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

V LEGISLATURA

CCCLXVI SEDUTA

1 GIUGNO 1966

II — Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 73, lettera d) e 143 del Regolamento interno, della mozione numero 72 « Mantenimento in servizio, in attesa di normalizzarne la posizione giuridica, del personale in posizione irregolare », degli onorevoli Muccioli, Rossitto, Lentini, Miceli, Barone, Trenta e Cimino.

La seduta è tolta alle ore 19,30.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore Generale

Avv. Giuseppe Vaccarino

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo